



PARERE SULLA DELIBERAZIONE

**DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

**DI CUI AGLI ARTICOLI 3 COMMA 4, 60 E 63 COMMI DA 8 A 11 DEL D. LGS. 118/2011**

(ALLEGATO AL VERB. 7/2021)

Dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

Dott. Pietro Boraschi (Componente)

Dott.ssa Oliva Cutone (Componente)

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricevuto a mezzo PEC in data 25 marzo 2021 i sotto elencati documenti, ai fini dell'emissione del parere previsto all'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2001, privi di firma certificata bensì provenienti dalla PEC risorse finanziarie-patrimonio e quindi dalla "Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio":

- bozza di deliberazione, avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SEGUENTI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI" - completa degli allegati dalla lettera A alla lettera B – non firmati digitalmente - consistenti essenzialmente in:
  - allegato A - elenco dei residui attivi al 31/12/2020 comprensivo degli importi da conservare, da cancellare (denominato insussistenze, inesigibilità stralcio) in c/residui e in conto competenza da reimputare con anno di reimputazione
  - allegato B - elenco dei residui passivi al 31/12/2019, comprensivo degli importi da mantenere, da cancellare in c/residui e in c/competenza (denominato unicamente economia residuo) e da reimputare con anno di reimputazione;

**evidenziando**

### **A - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE del COLLEGIO dei REVISORI ed alle risposte ricevute**

- che i file sopra menzionati (allegato A e allegato B) sono pervenuti anche in formato digitale con le operazioni effettuate sugli stessi dalle singole Direzioni e sono stati utilizzati dal collegio per effettuare i campionamenti finalizzati all'espressione del presente parere;
- il campionamento selezionato dal collegio è stato inviato agli uffici in data 26 marzo 2021;
- gli uffici hanno reso nei giorni seguenti i documenti a supporto delle motivazioni dagli stessi inserite nel file del ROR per le operazioni effettuate sui residui attivi e passivi;
- che il collegio prende positivamente atto che – rispetto all'anno precedente - la documentazione è praticamente pervenuta per tutte le posizioni campionate nonostante ogni risorsa abbia a suo modo interpretato, in modo più o meno esaustivo, la richiesta di documentazione minima da rendere;
- di aver effettuato - anche per quest'anno - le verifiche, per quanto possibile a distanza, utilizzando tutti i vari possibili strumenti di lavoro consentiti dai vari DPCM e DL adottati dall'inizio dell'emergenza per COVID-19 e quindi rilevando di non aver potuto attestare la documentazione a "controllo fisico";
- nonostante ciò il collegio ha ricevuto i documenti necessari per la verifica del campionamento, come meglio anche oltre rilevato, e di tale documentazione ne conserva copia anche informatica, questo per quanto concerne le operazioni di controllo di ROR rinviando, invece, ad ulteriori approfondimenti circa le tematiche riscontrate sui documenti pervenuti nel campionamenti che avranno riflessi sul Rendiconto 2020 e, più in generale, anche sugli obblighi del collegio dei revisori relativamente alla vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione come previsto dall'art. 72 del D.lgs 118/2011;
- nei giorni che hanno seguito il controllo da parte collegio, controllo che ha necessitato comunque di molto tempo per la mole di documentazione, lo stesso per alcune posizioni ha comportato la richiesta di documentazione aggiuntiva rispetto a quella pervenuta, sia per l'attivo che il per passivo;
- sono stati ricevuti la quasi totalità dei documenti richiesti seppur si deve rilevare, pur riconoscendo la difficoltà di comprendersi a distanza sulle richieste e sui passaggi giuridici attenzionati, che alcuni uffici hanno inviato risposte del tutto non coerenti e in alcuni pochi casi a dir poco incoerenti;
- il collegio ha ricevuto spesso documenti giustificativi su carta non intestata, né sottoscritti, semplici formati in word rispetto ai quali è difficile comprenderne la provenienza e le rispettive responsabilità, con la conseguente impossibilità nell'immediato persino di avere contatti diretti con il responsabile del procedimento competente;

- in particolare l'esame di alcune posizioni avrebbe portato il collegio, tenendo conto dei soli documenti pervenuti, a non accogliere il mantenimento del residuo attivo, in taluni casi, pertanto si provvederà in seguito, tenuto conto della riorganizzazione ancora in itinere, a controllare che tali importi siano inseriti a FCDE in attesa di ulteriori controlli, auspicando che l'ente, nelle more, accolga le richieste/raccomandazioni del sottoscritto collegio meglio in seguito evidenziate;

#### **B - IN MERITO ALL'ITERPROCEDURALE INTRAPRESO DALL'ENTE**

- con nota protocollo 7912 del 8 febbraio 2021 il responsabile della Ragioneria comunicava ai Dirigenti di Settore ed alle Ragionerie delegate della Giunta regionale l'avvio del procedimento di ricognizione dei residui attivi e passivi inviando la situazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata relativi alla competenza 2020 accompagnata da linee guida per la ricognizione di legge, con richiesta di restituzione alla competente struttura bilancio e ragioneria degli esiti delle attività di verifica e delle motivazioni sulle operazioni indicate completando le operazioni di ROR;
- tale comunicazione – anche per quest'anno - risulta ben dettagliata e utile operativamente in quanto alla stessa è stato allegato un vademecum esplicativo per i termini giuridici del riaccertamento e che nella stessa si prende positivamente atto che vengono dati precisi indirizzi in merito alle “specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re imputazione” e quindi delle operazioni possibili sui residui attivi e passivi;
- nonostante ciò le motivazioni inserite sono riconducibili a standard sicuramente funzionali per le operazioni di bilancio ma non per i controlli demandati al collegio che deve verificare i principi per il mantenimento supportato da elementi documentali e quindi, oltre alle ragioni giuridiche per il mantenimento o per la re-imputazione, anche le eventuali situazioni di danno erariale in caso di cancellazione di residui dovute a negligenza, prescrizione o per ritardi nelle azioni dell'ente;
- a tal fine infatti il sottoscritto collegio si è azionato per effettuare il campionamento e chiedere gli elementi a supporto delle motivazioni inserite negli allegati A e B dai singoli responsabili;
- che già nella relazione al rendiconto 2018 il Collegio raccomandava, “anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato suggerendo di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella stesura del regolamento di contabilità”;
- che è stato informato dalla Responsabile dell'ufficio ragioneria che i singoli responsabili di settore ad oggi non hanno ancora redatto determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato in quanto tale procedura è stata assolta tra gli uffici come indicato nelle direttive interne emanate dal responsabile Finanziario che ha preso atto di quanto dagli stessi inserito nella procedura contabile-gestionale;
- a tal proposito, oltre a suggerire di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella stesura del regolamento di contabilità, si evidenzia come tali determinazioni siano gli atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento resta in capo ai singoli Responsabili; infatti nel caso in cui la sommatoria delle singole determinazioni non coincidesse con le operazioni complessive di ROR, sarebbero comunque le stesse a fare fede, inficiando il conseguente rendiconto definitivo;
- infatti a tal proposito è sufficiente per evidenziarne l'obbligatorietà il contenuto del D.lgs 118/2011 ed in particolare dell'articolo 63 comma 11 il quale recita “le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia;”
- in tal senso vedasi infatti anche il contenuto della bozza di delibera Giunta, che riporta “esaminate le determinazioni dei Settori di approvazione a fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31.12.2020”...omissis....” che, diversamente, dovrà

essere modificata qualora l'ente non addivenga all'acquisizione delle singole determinazioni dei Settori prima dell'approvazione da parte della Giunta;

- rispetto a quanto sopra, oltre a rinviare alle proprie raccomandazioni finali, si rammenta ai singoli Direttori quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni, atteso che la stessa Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) "ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza";
- poiché l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto 2020 è comunque anche quest'anno complessivo, e tiene peraltro conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali;
- a tal proposito, vista la particolarità del ROR della regione e della conseguente difficoltà di riscontro che può portare ad importanti errori, si renderebbe necessario che il gestionale contabile tramite l'implementazione del software governasse anche tale processo di estrapolazione;
- nell'atto di riaccertamento ordinario 2020, non vengono prese in considerazione le cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno nonostante le proprie raccomandazioni inserite sia in rendiconto 2018 che in riaccertamento 2019 neppure quale passaggio formale in termini quantitativi nella bozza di delibera;
- inoltre negli allegati della bozza di delibera, pur essendo individuabili le suddivisioni tra le cancellazioni riguardanti i residui ante 2020 e quelli di competenza (ma non per totali), trattandosi di un unico allegato, tenuto conto anche dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, che esclude dal riaccertamento il perimetro sanitario, la verifica rispetto ai dati riportati in rendiconto non risulta immediata; nonostante ciò quest'anno, tenuto conto delle richieste del collegio in sede di ultimo rendiconto, il collegio ha richiesto ed ottenuto dall'Ufficio il prospetto di raccordo e riconciliazione che di seguito andremo a meglio illustrare, quest'anno in sede di ROR;
- il prospetto pervenuto dagli uffici e che sarà oggetto di verifica in sede di Rendiconto – relativo alla situazione finale dei residui risulta la seguente:

#### residui attivi

DA RENDICONTO presunto

		di cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2020	1.720.439.947,96	896.063.157,32	1.548.073,91	822.828.716,73
anni pregressi	4.028.372.848,53	762.754.876,14	19.845.146,72	3.245.772.825,67
<b>totali</b>	<b>5.748.812.796,49</b>	<b>1.658.818.033,46</b>	<b>21.393.220,63</b>	<b>4.068.601.542,40</b>

#### residui passivi

		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2020	2.223.785.307,40	983.225.335,24	600.510.630,38	640.049.341,78
anni pregressi	4.639.089.289,51	217.274.510,11	2.879.224.233,79	1.542.570.545,61
<b>totali</b>	<b>6.862.874.596,91</b>	<b>1.200.499.845,35</b>	<b>3.479.734.864,17</b>	<b>2.182.619.887,39</b>

- evidenziando anche che la parte di quelli cancellati durante l'anno 2020 ad oggi non ha potuto essere campionata dal collegio in quanto non inserita negli atti di ROR, la posizione dei residui cancellati è la seguente:

	RENDICONTO		eliminati con ROR residui fino al 2019	eliminati in corso d'anno	sanità
RESIDUI ATTIVI ante 2020 ELIMINATI	39.065.903,17	di cui:	26.465.884,84	12.580.446,34	19.571,99
RESIDUI PASSIVI ante 2020 ELIMINATI	22.951.532,40	di cui:	20.484.845,80	2.447.114,60	19.572,00

- rispetto a tali posizioni cancellate si deve rilevare che, oltre a dover essere ricomprese nell'atto del ROR, a parere degli scriventi si renderebbe necessario, visto l'art. 63 comma 11, anche il parere dell'organo di revisione in quanto tale comma recita "*sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere*";
- tale parere, se non acquisito durante l'anno deve, ad interpretazione del collegio, far parte del ROR in quanto diversamente potrebbe celare comportamenti non corretti anche alla luce del contenuto dell'art. 63 comma 10 che evidenzia che "*i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare*";

### **C - IN MERITO al CAMPIONAMENTO**

- nonostante ciò, tenuto conto del periodo e dei tempi nonché della ricezione degli schemi aggiuntivi, il campionamento effettuato non ha potuto tenere conto – non essendo gli stessi presenti nelle stampe ufficiali del ROR - delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate durante l'anno dai singoli responsabili per un totale, nel 2020 - al netto dei residui riguardanti la sanità - di euro 12.580.446,34 (con le osservazioni comunque di cui oltre) per i residui passivi ed euro 2.447.114,60 per gli attivi che saranno oggetto di verifiche nei prossimi accessi prima dell'espressione del parere al rendiconto, ove verrà rendicontato il campionamento:
- di aver effettuato numerosi incontri sia a mezzo sistemi di videoconferenza, call, telefonate plurisoggettive e confronti anche del solo collegio al fine di effettuare tutte le possibili verifiche seppur dando atto della particolare difficoltà riscontrate anche per quest'anno, non solo a causa dell'impossibilità di recarsi presso l'ente fisicamente ma anche tenuto conto dell'assenza dagli uffici per smart-working di parte rilevante del personale della regione Piemonte come previsto dalle disposizioni interne;
- di aver effettuato il campionamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 formati ante 2020 e delle risultanze dei residui attivi e passivi di competenza anno 2020;
- del campione estratto, come precedentemente evidenziato, il collegio ne ha dato rilevanza nei propri verbali di seduta;
- il campionamento basato sul criterio della significatività finanziaria e della percentuale come numero residui pari rispettivamente 5,63% e allo 2,38% per i residui attivi nonché al 4,85% e al 1,05% per i residui passivi, come da carte di lavoro in atti del Collegio;
- di aver richiesto alle rispettive Direzioni, a mezzo mail, le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento evidenziando, inoltre, che tali campionamenti, sono stati individuati con metodo oggettivo ed in parte integrati dalla significatività e dalla "*dicitura*" riscontrata in merito alle motivazioni inserite, tenuto comunque conto che i residui attivi sono complessivamente oltre n. 2.690 tra residui e competenza ( per complessivi euro 2.103.977.289,21 per un totale di campionati

di euro 118.384.803) ed i passivi sono oltre n. 8.511 tra residui e competenza (per complessivi euro 2.174.650.315,74 per un totale campionati di euro 105.605.573,72);

- il campionamento scelto ha permesso di controllare il lavoro di ogni Direzione in quanto il campione è stato scelto partendo dai file delle singole direzioni e quindi sono ricadute nel campionamento comunque tutte le tipologie di operazioni relative ai residui sia attivi che passivi;
- il controllo sulle Direzioni continuerà comunque nel corso dei prossimi accessi presso l'ente in quanto per alcune situazioni, stante la mole della documentazione da esaminare e la difficoltà nel confrontarsi in remoto, occorrerà approfondire in seguito, soprattutto rispetto a talune posizioni che necessitano di ulteriori confronti con i responsabili.

Si vuole evidenziare che il parere sul ROR finalizzato alla verifica della correttezza dei valori attenzionati non comporta implicitamente la valutazione della correttezza circa le procedure preventive ed i rapporti giuridici posti in essere dall'ente.

Il collegio richiama e conferma anche a tal proposito quanto già eccepito in sede i rendiconto 2019, relativamente all'iscrizione di taluni residui relativi alla L. 12/2020 e alla L. 13/2020 e conseguenti.

In particolare durante le operazioni di verifica dei documenti pervenuti sul campionamento, il collegio ha riscontrato alcune problematiche relative in particolare alla tardività delle azioni amministrative messe in campo per il recupero dei crediti nonché alla tardività delle azioni intraprese, evidenziandosi spesso anche solleciti notificati a distanza di cinque anni su residui attivi molto datati. Si è riscontrata altresì la tardività nelle richieste di contatti per addivenire alla chiusura di rendicontazioni importanti e datate, e motivazioni, per residui del 2015/2016, giustificate dal COVID, con tanto di illustrazione paradossale della tipologia di pandemia in atto, dell'insorgenza della pandemia dalla Cina, del come sia nata e si stia espandendo, motivazioni che evidentemente non necessitano di ulteriori commenti.

L'invio di documenti, nonostante le richieste fossero destinate alla verifica della corretta imputazione o mantenimento, è stata alle volte fuorviante ed imprecisa, inoltre in alcuni casi adducendo quali ragioni delle mancate azioni rinvii alle competenze di altre Direzioni o da altri Responsabili della stessa Direzione, come se il Responsabile del procedimento di una entrata o di una spesa non abbia il potere/dovere, nel corso dei singoli endoprocedimenti, di porre in atto, nell'ambito dello stesso ente, quelle azioni che devono portare al compimento del procedimento, ovvero a determinarsi circa la decisione da assumere rispetto al mantenimento o meno del residuo relativo alla entrata /spesa allo stesso attribuita.

Anche sulle partecipate vi sono partite da attenzionare che rilevano una gestione non puntuale, peraltro più volte sollevata, che evidenziano la mancanza di un chiaro e formale flusso informativo tra le partecipate e l'ente.

Si è riscontrato anche una non corretta applicazione puntuale dei principi contabili in merito alla competenza dell'accertamento e dell'impegno che portano logicamente, non tanto ad una modifica complessiva dei residui attivi e passivi, ma ad una gestione non in linea con i principi di redazione dei bilanci che comporta ripercussioni sui singoli bilanci annuali. Questo aspetto è stato evidenziato già nello specifico nel parere all'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020) e nel parere (rif. verb. n. 4/2021) al DDL 129 (ora legge non ancora numerata).

Si sono riscontrati residui passivi datati che non hanno motivazioni per non essere pagati, e residui attivi datati che non vengono da tempo sollecitati, rischiando così anche le possibili prescrizioni e i conseguenti danni erariali; a tal riguardo si chiede che venga svolta una azione importante da parte della Giunta.

Vi sono residui datati - comunque post D.lgs 118/2011 - imputati ad annualità diverse rispetto alla corretta iscrizione, così come a richieste del collegio su taluni appalti sono pervenute risposte alle volte vaghe e non puntuali rispetto alle perplessità del collegio.

In alcune situazioni si è dovuto prendere atto che il responsabile, di fatto, non ha ritenuto di fornire documentazione corrispondente alle richieste formulate.

In alcuni casi a richiesta di integrazione non si è dato seguito in modo puntuale cercando di inviare documenti anche rispetto al rapporto sottostante, rendendo impossibile verificare l'esattezza del mantenimento dei residui.

Chiaro è che la distanza, probabilmente, non avrà alle volte permesso agli stessi responsabili di interpretare esattamente le richieste del collegio e le finalità giuridiche sottostanti, così come lo stesso collegio può non aver sempre interpretato le intenzioni dei responsabili, il lavoro in remoto di certo non ha aiutato; tuttavia, ciò nonostante alcune criticità gestionali e organizzative sono evidenti.

E' proprio a causa di questa difficile modalità di confronto e dell'impossibilità di relazionarsi con i numerosi Responsabili dei campionamenti verificati, che possono esservi posizioni che il collegio ha necessità di rivalutare. Da qui la scelta di affrontare il ROR introducendo la significatività del campione e del risultato atteso dallo stesso.

#### **D - IN MERITO ai RISULTATI del ROR**

- dai documenti definitivi ricevuti dagli uffici si evidenziano le seguenti situazioni complessivamente riassunte, tenuto conto che a norma dell'art. 60 comma 4 *"la gestione della competenza è separata da quella dei residui"*:
  - residui attivi 2020 da mantenere euro 896.063.157,32;
  - residui attivi ante 2020 da mantenere euro 762.754.876,14;e quindi per un totale di euro 1.658.818.033,46;
  - residui attivi ante 2020 eliminati per insussistenza euro 66.364.871,91 di cui:
    - residui attivi ante 2020 eliminati euro 26.465.884,84;
    - eliminazioni 2020 euro 39.898.987,07;
  - residui passivi 2020 da mantenere euro 983.225.335,24;
  - residui passivi ante 2020 da mantenere euro 217.274.510,11;e quindi per un totale di euro 1.200.499.845,35;
  - residui passivi cancellati euro 85.990.779,90 di cui
    - residui passivi ante 2020 eliminati euro 20.484.845,80;
    - eliminazioni 2020 euro 65.505.934,10;
  - accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 378.794.383,84 di cui al 2021 euro 352.440.072,55, euro 24.170.712,52 al 2022 ed euro 2.183.598,77 al 2023;
  - accertamenti passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 888.159.690,49 di cui al 2021 euro 835.844.297,20, euro 49.273.808,98 al 2022 ed euro 3.041.584,31 al 2023 di cui euro 378.794.383,84 nel triennio ma per pari importo di entrata e spesa mentre la parte restante in movimentazione dell'FPV;
  - per FPV vedasi in seguito in apposita sezione.
- tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti;
- tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa;
- relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la normativa prevede che *"le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II...omissis"*;

- che il collegio in data 11 febbraio 2021 ha ricevuto a mezzo PEC la tabella del risultato di amministrazione presunto 2020 inviato anche alla Corte dei conti (rif. verb. 2/2021) definito con delibera di Giunta n. 20-2826 del 29 gennaio 2021 nella quale l'ente ha definito il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011;
- nonostante ciò solo in sede di rendiconto che alcune poste siano effettivamente state accantonate ad FCDE e quindi solo allora si potrà evidenziare la correttezza del risultato di amministrazione e soprattutto del risultato di secondo livello, e quindi dell'entità del disavanzo.

Il collegio richiamati,

- l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 il quale recita: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;
- gli enti di cui al comma 1 sono per il D.Lgs 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 118/2011 e quindi come si evince al comma 1 dell'art 2 anche le Regioni;
- il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;
- il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «**Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario** cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.»;
- l'art. 60 del D.Lgs 118/2011 denominato "gestione dei residui";
- l'art. 63 del D.Lgs 118/2011 comma 8 "in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui", il comma 9 "possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente" e comma 10 "i residui attivi possono



*essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare”;*

- l'art 63 comma 11 che riporta *“le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”;*

### **tenuto conto che**

- lo scopo della ricognizione annuale, come riportato anche nella bozza di delibera ricevuta, è quello di verificare:
  - 1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - 2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - 3) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - 4) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  - d) i debiti insussistenti o prescritti;
  - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori;
- non sono stati effettuati riaccertamenti parziali;

### **visto**

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando gli artt. 53, 56 e 57 nonché l'art. 72 I in merito alle funzioni del collegio dei revisori anche verso la Giunta regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- la Legge Regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.m.i.i. con particolare riferimento agli artt. 30 e 32, pur evidenziando che la norma non richiama quanto disciplinato dai principi armonizzati relativamente al riaccertamento ordinario dei residui;
- il “Regolamento regionale di contabilità” n. 18/2001 che, come già evidenziato nella propria relazione al rendiconto, non risulta adeguato ai principi del d. lgs. 118/2011 e nemmeno specifica quanto richiesto dall'art. 30 punto 3 e dall'art. 32 punto 4 della L.R 7/2001;
- che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con L.R. n. 8 in data 31 marzo 2020;
- che il bilancio di previsione 2020-2021 è stato assestato con L.R n. 30 del 16 dicembre 2020 - tenuto conto del proprio parere all'assestamento di bilancio 2020 (rif. verb. n. 23/2020 allegato);

- che risulta approvato il bilancio di previsione 2021-2023 seppur il collegio non sia ancora in possesso dei dati così come approvati dall'Aula, né risulta il numero definitivo della Legge che ha approvato l'iter del DDL n. 129 (completo dei successivi emendamenti);
  - il D.Lgs. n. 118/2011, ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale";
  - che il Consiglio Regionale, non ha ancora provveduto con proprio atto all'approvazione definitiva del " Riaccertamento residui attivi e passivi" rispetto al quale il collegio ha rilasciato parere alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 63, commi 8 e seguenti del D.lgs 23 giugno 2011, n.118 per l'esercizio finanziario 2020. Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (variazione 3/2021), al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021/2023" (parere del collegio rif. allegato n. 1 al parere n. 6/2021);
  - che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono tenendo conto della tecnica di campionamento meglio sopra descritta, come da documenti acquisiti e conservati nelle carte di lavoro;
- esaminata la documentazione istruttoria pervenuta a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e i dati sotto riportati.

## 1 – RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

Alla data del ROR la situazione dei residui da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che non è stato possibile per limiti della procedura avere le stampe degli accertamenti e riassuntive post- ROR del rendiconto, cosicché non si è potuta riconciliare neppure gli accertamenti con gli incassi e con i dati della tesoreria, rinviato pertanto a rendiconto:

### Residui attivi competenza 2020

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2020 contabili	Residuo da conservare al 31/12/2020	Insussistenza Inesigibilità stralcio	Residuo da reimputare
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	576.804.585,85	576.802.426,05	2.159,80	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	260.676.218,99	145.828.189,67	9.737.359,57	105.110.669,75
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	47.182.132,67	43.223.991,13	115.205,01	3.842.936,53
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	407.795.949,92	107.910.994,75	30.044.177,61	269.840.777,56
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	22.297.640,80	22.297.555,72	85,08	0,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.314.756.528,23</b>	<b>896.063.157,32</b>	<b>39.898.987,07</b>	<b>378.794.383,84</b>

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come di seguito evidenziato:

- al 2021 euro 325.440.072,55
- al 2022 euro 24.170.712,52
- al 2023 euro 2.183.598,77

a cui corrispondono altrettante spese re-imputate senza movimentazione pertanto dell'FPV.

Alla data del ROR la situazione dei residui ATTIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2020 (quindi 2019 e anni precedenti) è la seguente, evidenziando che anche in questo caso non è stato possibile per limiti della procedura avere le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

#### **Residui attivi al 31/12/2020 relativi alla gestione 2019 e anni precedenti**

<b>Titolo</b>	<b>Descrizione Titolo</b>	<b>Residui attivi 31/12/2020 contabili</b>	<b>Residuo da conservare al 31/12/2020</b>	<b>Insussistenza Inesigibilità stralcio</b>
<b>1</b>	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	502.768.608,90	483.190.226,81	19.578.382,09
<b>2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	33.277.875,81	32.474.934,70	802.941,11
<b>3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	164.597.535,29	161.716.992,53	2.880.542,76
<b>4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	85.629.975,05	83.556.572,12	2.073.402,93
<b>5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.849.239,93	718.623,98	1.130.615,95
<b>6</b>	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00	1.097.526,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>789.220.760,98</b>	<b>762.754.876,14</b>	<b>26.465.884,84</b>

## **2 - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020**

Alla data del ROR la situazione degli impegni da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che non è stato possibile per limiti della procedura avere le stampe degli accertamenti e riassuntive post- ROR del rendiconto, cosicché non si è potuta riconciliare neppure gli impegni con i pagamenti e con i dati della tesoreria, rinviato pertanto a rendiconto:

#### **Residui passivi competenza 2020**

<b>Titolo</b>	<b>Descrizione Titolo</b>	<b>Residui passivi 31/12/2020</b>	<b>Residuo da conservare al 31/12/2020</b>	<b>Economia residuo</b>	<b>Residuo da reimputare</b>
<b>1</b>	Spese correnti	1.112.282.035,32	750.110.286,69	35.880.148,16	326.291.600,47
<b>2</b>	Spese in conto capitale	821.159.116,63	229.665.240,73	29.625.785,88	561.868.090,02
<b>3</b>	Spese per incremento attività finanziarie	3.449.807,82	3.449.807,82	0,00	0,00
<b>4</b>	Rimborso Prestiti	0,06	0,00	0,06	0,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.936.890.959,83</b>	<b>983.225.335,24</b>	<b>65.505.934,10</b>	<b>888.159.690,49</b>

Alla data del ROR la situazione dei residui PASSIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2020 (quindi 2019 e anni precedenti) è la seguente, evidenziando che anche in questo caso non è stato possibile per limiti della procedura avere le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Rispetto alle reimputazioni di euro 888.159.690,49 si evidenzia che le stesse sono così suddivise:

- al 2021 euro 835.844.297,20 di cui euro 509.365.306,65 a FPV oltre ad euro 325.440.072,55 di pari entrata e pari spesa;
- al 2022 euro 49.273.808,98 di cui euro 25.961.02,00 ad FPV oltre ad euro 24.170.712,52 di pari entrata e pari spesa;
- al 2023 euro 3.041.584,31 di cui euro 857.985,54 ad FPV oltre ad euro 2.183.598,77.

### **Residui passivi al 31/12/2020 relativi alla gestione 2019 e anni precedenti**

<b>Titolo</b>	<b>Descrizione Titolo</b>	<b>Residui passivi 31/12/2020</b>	<b>Residuo da conservare al 31/12/2020</b>	<b>Economia residuo</b>
<b>1</b>	Spese correnti	95.612.827,98	86.689.040,61	8.923.787,37
<b>2</b>	Spese in conto capitale	142.146.527,93	130.585.469,50	11.561.058,43
<b>Totale complessivo</b>		<b>237.759.355,91</b>	<b>217.274.510,11</b>	<b>20.484.845,80</b>

### **3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020**

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2021 approvato negli scorsi giorni.

Nella Legge di bilancio 2021-2023 l'FPV presunto è stato ipotizzato come segue:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fondo pluriennale vincolato	138.646.536,73	8.170.522,21	4.215.886,24

Poiché fondo pluriennale vincolato finale 2020 dopo il ROR, che diviene l'FPV iniziale del 2021, risulta invece il seguente:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fondo pluriennale vincolato	509.365.306,65	25.961.082,00	857.985,54

La variazione pertanto dovrà riguardare unicamente la differenza per riportare l'FPV alla corretta consistenza in seguito alla chiusura del rendiconto tramite rispetto a quanto inserito nel FPV previsto iniziale della Legge di bilancio. 2021-2023.

Il Fondo pluriennale pertanto al 31 dicembre 2020 definitivo a seguito del ROR risulta così suddiviso:

<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Parte c/corrente	222.181.165,39	935.823,26	659.920,54
Parte c/capitale	287.184.141,26	25.025.258,74	201.065,00

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

### **4 - RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI**

#### **Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (escluso il titolo 9): euro 1.658.818.033,46 di cui:

- euro 762.754.876,14 da gestione residui;
- euro 896.063.157,32 da gestione competenza 2020.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (escluso il titolo 7) euro 1.200.499.845,35 di cui:

- euro 217.274.510,11 da gestione residui;
- euro 983.225.336,24 da gestione competenza 2020.

## 5 - ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzati dall'ente, classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	70039,75		13.096,00		2.410.380,19	19.527.636,91	461.169.073,96	576.802.426,05	1.059.992.652,86
2	6145158,53		10.373.766,75	509.152,20	1.109.269,38	7.340.294,76	6.997.293,08	145.828.189,67	178.303.124,37
3	1088970,34	503,50	11.057.411,72	6.634.787,41	5.211.847,17	63.255.169,33	74.468.303,06	43.223.991,13	204.940.983,66
4	104656,77			7.029.709,18	7.955.953,91	5.765.383,04	62.700.869,22	107.910.994,75	191.467.566,87
5			679.595,48	0,00		9.028,50	30.000,00	22.297.555,72	23.016.179,70
6					1.097.526,00				1.097.526,00
<b>Totale</b>	<b>7.408.825,39</b>	<b>503,50</b>	<b>22.123.869,95</b>	<b>14.173.648,79</b>	<b>17.784.976,65</b>	<b>95.897.512,54</b>	<b>605.365.539,32</b>	<b>896.063.157,32</b>	<b>1.658.818.033,46</b>

Si rinvia all'esame del rendiconto l'esame dettagliato delle somme incassate a valere sui residui attivi ante 2011.

A tal proposito in merito alla capacità di riscossione, il collegio evidenzia sin da ora una sostanziale scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento, rispetto alle quali il collegio in alcuni casi farà pervenire puntuali osservazioni non solo in sede di rendiconto, ma anche ai singoli responsabili. La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità così datata pone il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica della mancata prescrizione pur prendendo atto dell'importante lavoro svolto dall'ufficio ragioneria lo scorso anno e continuato in questa parte dell'anno dalla nuova responsabile.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e quindi alla sua ragionevolezza.

Ciò a maggior ragione alla luce della possibilità normativa di cui l'Ente ha ritenuto di avvalersi – seppur inizialmente non ritenesse di applicarla – ovvero della possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia ai sensi del quale la Giunta con DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro e sostanzialmente spalmato il minor disavanzo nei prossimi 17 anni, "recuperando" così in sostanza una maggiore capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro.

Tenuto conto di quanto sopra e preso atto che l'ente ha già evidenziato, seppur in via presunta, nel prospetto notificato al collegio del presunto avanzo di amministrazione 2020 un maggior disavanzo ripianato di circa ulteriori 10 MIL, il collegio invita l'Ente a monitorare, attraverso procedure aggiuntive, i singoli uffici affinché sia attuata la corretta applicazione dei principi contabili sia in fase di accertamento e di impegno che di riaccertamento.

## 6 - ANZIANITA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzata dall'ente classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	996.448,75	33.147,74	15.160,74	3.443.851,16	3.844.371,93	3.628.733,69	74.727.326,60	750.110.286,69	836.799.327,30
2	0,00	4.543.252,02	6.000.000,00	40.069.945,85	55.658.248,03	10.447.510,92	13.866.512,68	229.665.240,73	360.250.710,23
3								3.449.807,82	3.449.807,82
4								0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>996.448,75</b>	<b>4.576.399,76</b>	<b>6.015.160,74</b>	<b>43.513.797,01</b>	<b>59.502.619,96</b>	<b>14.076.244,61</b>	<b>88.593.839,28</b>	<b>983.225.335,24</b>	<b>1.200.499.845,35</b>

## 7 - ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il collegio, verificata la documentazione pervenuta e prendendo positivamente atto del lavoro iniziato lo scorso anno dall'ufficio Ragioneria e proseguito in continuità tramite le direttive inviate dalla Responsabile del Settore Ragioneria con prot. 7912 dell'8 febbraio 2021, con le quali la stessa ha richiesto specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re-imputazione, ha preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento e divenuti gli allegati A e B. Pur prendendo atto della necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili a dettagliare per il futuro, anche nelle singole determinazioni, documentando il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli.

Si evidenzia infatti come anche la Corte dei conti abbia richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni.

Si rinvia, altresì, alle osservazioni e suggerimenti finali.

## 8 - OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI

Il collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate, pur con le modalità e le difficoltà sopra rilevate:

- raccomanda alle singole Direzioni di addivenire, seppur ad oggi non inserito in una norma regolamentare ma riscontrandosi comunque quale necessità al fine di "riconducibilità in termini di responsabilità", alla stesura di proprie determinazioni conclusive sulle rispettive operazioni di riaccertamento effettuate richiamando comunque le Direzioni al contenuto dell'art. 63 comma 11;
- invita l'Ente a far sì che gli accertamenti vengano effettuati a fronte di specifiche determinazioni da parte del Responsabile del procedimento tutto questo, come anche già peraltro evidenziato in sede di preventivo 2020-2022, al fine di una corretta e trasparente procedura amministrativa;
- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento e tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, si chiede, come già nel precedente riaccertamento auspicato - di addivenire entro fine anno ad una circolarizzazione con tutti gli enti, individuando la data del prossimo 30 giugno quale data di riferimento al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2020;
- tenuto conto dell'importante mole di residui con anzianità "datata" e delle criticità riscontrate durante le verifiche dei documenti campionati di attuare, al termine dell'iter di rendiconto, tenuto conto che i documenti relativi ai residui campionati in alcuni casi non hanno permesso di ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, la "paternità" del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente, si raccomanda per il futuro che i documenti ricevuti siano siglati e riportanti nome e cognome del soggetto responsabile delle informazioni fornite;

- si riporta che per alcune posizioni si procederà alla verifica del prudenziale inserimento in FCDE in sede di rendiconto 2020;
- raccomanda di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
- rammentando che seppur lo scorso anno il collegio avesse invitato in questa sezione **“l'ente a trasmettere all'Organo di revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno semestrale durante l'anno 2020, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati”** tale relazione ad oggi non risulta pervenuta. Si riformula l'invito;
- in merito alla bozza di delibera denominata “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I.” si chiede nuovamente per il futuro di ivi inserire dettagliatamente, almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come è stato dal collegio riportato nella presente relazione, ed anche l'anzianità dei residui, evidenziando altresì i riaccertamenti avvenuti durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell'art. 63 comma 11 del D. Lgs 118/2011 nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere del collegio. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione, evidenziando nuovamente che stante la situazione di emergenza sanitaria nazionale dovuta a Covid-19 non è stato possibile campionare ed attestare documentazione a «controllo fisico» presso l'ente in quanto il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e che, pertanto, ogni voce analizzata dei residui è stata controllata e supportata da check-list e carte di lavoro analizzate in remoto inviate dalle singole Direzioni, con il Dirigente dell'ufficio Ragioneria mediante collaborazione telefonica e con mezzi informatici, non potendo il Collegio recarsi presso la Regione, pur richiamando alle raccomandazioni evidenziate e riservandosi di effettuare i controlli rispetto al minor valore delle economie denominate negli allegati “economie dei residui” ma in sostanza delle competenze passive, esprime un **parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto tenendo conto che:

- le verifiche sulle cancellazioni effettuate durante l'anno non modificherebbero comunque il risultato ei residui sul rendiconto bensì eventualmente potrebbero rilevare situazioni di danno erariale o di responsabilità dirigenziale;
- che le situazioni dubbie e meritevoli di ulteriori approfondimenti, ai fini della significatività del campionamento, rispetto al ROR, non alterano la significatività del campione ed il parere espresso in base alle verifiche sui valori complessivamente attenzionati.

14 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Elisa Venturini

Dott.ssa Oliva Cutone

Dott. Pietro Boraschi